

DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216 (G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2011) -

PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

LE PRINCIPALI NOVITA' CHE INTERESSANO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il decreto legge n. 216/2011, convertito con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, reca "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" <http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-legge-29-dicembre-2011-n-216-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/> .

Il provvedimento, com'è noto, si presenta molto variegato nei contenuti e pertanto le norme di interesse per il sistema universitario sono pochissime. Si cercherà di esaminare le disposizioni che più interessano le assunzioni e le norme che riguardano gli aspetti finanziari relativi all'ambito universitario.

Sommario

Art.1 _____ Proroga termini in materia di assunzioni

Art.6 commi 2 ter e 2 quater _____ Norme sui trattamenti pensionistici

Art. 14 comma 2 quater _____ Piano straordinario chiamata di professori universitari associati

Art. 20 comma 1 ter _____ Conservazione di somme in bilancio per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori

Art.1 Proroga termini in materia di assunzioni

L'articolo 1 dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito dei limiti previsti per il turn over (commi da 1 a 3 e comma 5). Nel corso dei lavori parlamentari, sono state aggiunte ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale (comma 6-bis); oltre a ciò, si prevede l'obbligo, per l'INPS, di intervenire sul personale in soprannumero derivante dall'accorpamento in codesto Istituto, dell'INPDAP e dell'ENPALS, attraverso specifiche procedure di riassetto organizzativo e funzionale (comma 6- ter). Allo stesso tempo, si proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4, modificato nel corso dell'esame in Commissione).

In particolare, **il comma 1** proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006¹ e all'articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008².

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, con tale disposizione si "*consente alle amministrazioni interessate*" (...) "*di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012*", in quanto tali amministrazioni presentano "*difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti*

¹ L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

² D.L. 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia”.

Il richiamato comma 523³ ha posto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato⁴, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001⁵.

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente⁶.

Inoltre, il secondo periodo del comma 523 estende tale limite anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

L'articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall'articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007): le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Al successivo comma 2 si proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni (vedi *supra*) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

³ In realtà, il comma 523 in esame ha inciso, dettando limiti più restrittivi, sulle già limitate possibilità per amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il periodo indicato. Infatti, l'articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 aveva già previsto che, a partire dall'anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (**quindi anche le università**) e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato -dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

L'applicazione del comma 103 era stata prorogata a partire dal 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della L.296/2006, ma successivamente la norma era stata abrogata dall'articolo 9, comma 8 del D.L.78/2010. Quest'ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al *turn over*, indicate al comma 523, potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

⁴ Secondo l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali - entrate, dogane, territorio).

⁵ Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)

⁶ Una disciplina ad hoc relativa alla possibilità di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, per gli enti di ricerca pubblici, è invece prevista al comma 643 della L. 296/2006.

Il comma 3 modifica l'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008 estendendo al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011) la possibilità di assumere prevista per le **università statali**, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, come precisato dalla relazione illustrativa al provvedimento.

La relazione illustrativa evidenzia che *“tale proroga si rende necessaria in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1 citato”*. Allo stesso tempo, prosegue la relazione, *“si rende, inoltre, opportuno estendere al 2012 le attuali disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente”*.

L'art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008 e dall'art. 29, comma 18, della L. 240/2010) ha previsto che – fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'art. 1, c. 105, della Legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 **le università** possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente⁷. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50% all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20% all'assunzione di professori ordinari⁸. Il medesimo comma 13, al sesto periodo, ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 – la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell'art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010 – ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell'anno precedente.

Il comma 5 dispone che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia, previste per il 2011 ai sensi dall'art. 29, comma 9, della L. 240/2010⁹, è prorogato al 31 dicembre 2012, precisando che a tal fine il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di cui all'articolo 51, comma 4, della L. 449/1997, è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010.

⁷ L'originario primo periodo del comma 13 dell'art. 66 del d.l. n. 112/2008 prevedeva che per il triennio 2009-2011 le assunzioni negli atenei fossero soggette al limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, e che, in ogni caso, il numero delle unità assunte non poteva eccedere, ogni anno, il 20% delle unità cessate l'anno precedente.

⁸ L'art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l'art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l'art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60%, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50%.

⁹ L. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario .

Al riguardo si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2011 (*si veda lo specifico commento dell'Ufficio Studi*) ha incrementato la dotazione del FFO delle università per un importo pari ad € 800 milioni per il 2011 ed € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. A tal fine, ha disposto l'adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66 c. 13, del D.L. 112/2008 (L.133/2008).

In seguito, l'art. 29, c. 9, della già citata L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013. Ha, altresì, precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge.

Quanto all'aspetto procedurale, ha disposto che l'utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l'adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.

Il 27 luglio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di decreto n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per il 2011, poi divenuto DM 15 dicembre 2011 (pubblicato nella GU del 14 gennaio 2012).

Il DM ha stabilito, con riferimento all'anno 2011, i seguenti criteri di ripartizione:

a) destinatari dell'intervento sono gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell'ateneo, determinato ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. e), della L. 240/2010, e, nelle more dell'attuazione della predetta norma (il termine scade il 29 gennaio 2012), gli atenei che hanno rispettato le prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale, nel limite massimo del 90% dei trasferimenti statali a carico dell'FFO, stabilite dall'art. 51, co. 4, della L. 449/1997¹⁰. Questo limite è calcolato al 31 dicembre 2010;

b) il riparto delle risorse è effettuato in misura proporzionale al risultato (in termini di peso percentuale) conseguito dagli atenei a seguito dell'applicazione di criteri e indicatori ivi indicati;

c) alle università statali per stranieri e agli istituti universitari ad ordinamento speciale le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo FFO consolidabile.

Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie concorsuali

Il comma 4, modificato nel corso dell'esame in Commissione, proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (*quindi anche le università*), in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003, anziché al 31 dicembre 2005, come previsto nel testo originario del provvedimento in esame. D'altra parte la proroga delle graduatorie concorsuali riflette alcune consolidate posizioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di utilizzo delle graduatorie http://www.codau.it/ufficio_studi/commenti_scheda.php?id_elemento=417&nome_cat=commenti

¹⁰ L'art. 51, comma 4, della L. 449/1997 aveva previsto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere annualmente il 90% dei trasferimenti statali disposti attraverso il FFO e che il mancato rispetto del limite preclude nuove assunzioni, se non nel limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell'anno precedente. In seguito, l'art. 1 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha stabilito che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno hanno superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né ad assunzioni. Ha tuttavia fatto salve le disposizioni che escludevano dal computo del 90% gli incrementi retributivi derivanti da adeguamenti disposti a favore del personale non contrattualizzato, ossia docenti e ricercatori, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo, nonché un terzo dei costi

del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il SSN (disposizioni poi prorogate al 31 dicembre 2010 dall'art. 7, c. 5-quinquies, del D.L. 194/2009), nonché le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore espletate o in corso di espletamento per il 2007 e il 2008.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 19, del D.L. 78/2009 aveva fissato al 31 dicembre 2010 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

In seguito, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto degli articoli 1, commi 1 e 2-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e dal D.P.C.M. 28 marzo 2011.

Si ricorda, invero, che in base all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il termine di scadenza delle disposizioni normative, di cui alla tabella 1 allegata al suddetto DPCM, fissato per il 31 marzo 2011 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, attraverso una tecnica legislativa differente rispetto a quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "milleproroghe" che impiegavano sia lo strumento della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la previsione, senza modificare formalmente la disposizione previgente, della proroga della sua efficacia temporale. Più specificamente il citato art. 1 del D.L. n. 225/2010, reca un procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento stesso. In particolare si prevede la "fissazione" al 31 marzo 2011 sia dei termini che dei regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata e l'autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 (come nel caso di specie dell'articolo in commento) sia dei termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data. Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011 prevista dal comma 1 non riguardava tutti i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011.

Il comma 2-quater quinquies, introdotto nel corso del dibattito parlamentare, **dell'art. 14** riguarda il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all'art. 29, c. 9, della L. 240/2010, sul quale interviene, con riferimento alle chiamate per il 2011, l'art. 1, c. 5, del decreto (forse sarebbe stata questa la sua collocazione naturale). Il comma in esame riguarda, invece, le risorse destinate al medesimo piano per il 2012 e 2013, specificando, anzitutto, che esse sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. Ai fini della ripartizione, la "distanza" dal limite massimo in questo momento previsto per le spese fisse per il personale – pari al 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO – e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 5, c. 4, lett. b), della L. n. 240 del 2010, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare gli importi assegnati.

Si ricorda, altresì, che l'art. 5 della L. 240/2010 reca una delega al Governo per l'adozione – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi, finalizzati al rilancio della qualità e dell'efficienza del sistema universitario. In particolare, il c. 1, lett. **b)**, concerne la revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, nonché la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi.¹¹ Tra i principi e i criteri direttivi indicati dal comma 4, la lett. **b)**, citata nel testo del comma in esame, prevede l'adozione di un piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo.

In materia di personale, invece, dispongono le lett. **d)** ed **e)** del medesimo comma 4. La lett. **d)**, infatti, indica quale criterio direttivo la predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare – entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria – i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori nominati per chiamata diretta, prevedendo, altresì, che la mancata adozione,

¹¹ In attuazione della delega sono stati emanati il D.lgs. n. 199/2011, relativo alla disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento degli Atenei, il D.lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012 sull'introduzione di un sistema di contabilità economico - patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università e il D.lgs. 27 gennaio 2012 n.19 sulla valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.

parziale o totale, del piano triennale comporta la non erogazione delle quote del finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti.

La lett. e) prevede la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata. In particolare il termine per l'esame dello schema di **decreto 437** "*Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei*" nelle commissioni parlamentari (<http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/NVDOC437.htm>) è fissato per il 27 marzo 2012, e da quel giorno ogni momento sarà buono per l'approvazione finale. Nella sostanza si tratta di un testo molto complesso su cui l'ufficio studi intende tornare al momento dell'entrata in vigore per verificare l'impatto sugli atenei.

Art.6 commi 2 ter e 2 quater _____ Norme sui trattamenti pensionistici

I commi 2-ter e 2-quater - inseriti dalla Camera - modificano le recenti norme sui requisiti per i trattamenti pensionistici e sulle eventuali riduzioni percentuali dei medesimi trattamenti, norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201¹², convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Il comma 2-quinquies - anch'esso inserito dalla Camera - prevede un incremento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 2-quater.

Il comma 2-ter inserisce una nuova fattispecie, tra quelle per le quali i commi 14 e 15 del citato art. 24 del D.L. n. 201 prevedono, nei limiti di determinate risorse finanziarie, l'applicazione della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle finestre (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -. Si differisce inoltre, dal 28 marzo 2012 al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione del decreto che attui le deroghe in oggetto.

La nuova fattispecie di possibile deroga è costituita dai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data precedente il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che: la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel suddetto decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina, avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013.

Restano fermi i limiti degli oneri finanziari entro cui il decreto ministeriale può attuare le deroghe e determinare il numero dei soggetti beneficiari; tali limiti sono pari a: 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni per il 2014, 1.040 milioni per il 2015, 1.220 milioni per il 2016, 1.030 milioni per il 2017, 610 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019. Si ricorda che le altre fattispecie di deroga concernono: lavoratori interessati da alcune ipotesi di ammortizzatori sociali; soggetti autorizzati, prima del 4 dicembre 2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione e pubblici dipendenti per i quali sia in corso, alla suddetta data, l'istituto dell'esonero dal servizio. In ogni caso, per i soggetti beneficiari delle deroghe, qualora i requisiti per il trattamento pensionistico vengano maturati successivamente al 31 dicembre 2011, trova applicazione¹³ la disciplina¹⁴ sull'elevamento progressivo dei requisiti in relazione all'evoluzione della speranza di vita.

Il secondo periodo del comma 2-quater modifica la disciplina sulle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, previste dal comma 10 del citato art. 24 del D.L. n. 201. Tali riduzioni si applicano, sempre che l'accesso al pensionamento si verifichi prima del compimento dei 62 anni di età, sui trattamenti anticipati, liquidati in base al possesso di un requisito contributivo pari a 42 anni e 1

¹² Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

¹³ Ai sensi del comma 15, ultimo periodo, del citato art. 24 del D.L. n. 201

¹⁴ Disciplina di cui all'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (in merito, cfr. anche i commi 12 e 13 del citato art. 24 del D.L. n. 201)

mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne - tali requisiti sono incrementati di un altro mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014 e sono assoggettati alla summenzionata disciplina¹⁵ sull'elevamento progressivo dei requisiti in relazione all'evoluzione della speranza di vita. La riduzione si commisura sulla sola quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2011 ed è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla soglia di 62 anni e a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto alla soglia di 60 anni; qualora l'età, al momento del pensionamento, non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Il secondo periodo del comma 2-quater esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Art. 20 comma 1-ter: Conservazione di somme in bilancio per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori

Il comma 1-ter proroga al 31 dicembre 2012 il termine d'impegnabilità delle risorse iscritte sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011, per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si tratta delle risorse destinate alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività, incluse nel decreto recante ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il 2011.

Si ricorda, infatti, che il capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguarda le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica.

Per quanto concerne l'istituto dell'impegno di spesa, si ricorda che esso è disciplinato dall'articolo 34 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Si evidenzia, in generale, che l'impegno implica l'assunzione dell'obbligo di pagare a proposito del quale si provvede all'accantonamento in bilancio delle somme occorrenti per onorare la spesa assunta. Tali somme diventano indisponibili per fini diversi da quelli prestabiliti e dunque l'impegno impone un vincolo di destinazione.

L'articolo 34 prevede che soltanto i dirigenti possano impegnare ed ordinare le spese. Costituiscono impegni sugli stanziamenti di bilancio le sole somme dovute dallo Stato a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate e che gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso (commi 2 e 3).

L'assunzione di impegni di spesa corrente estesi a carico di esercizi successivi necessita del preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di garantire la salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale. Gli impegni pluriennali di spesa corrente sono consentiti ove sussista la necessità di assicurare la continuità dei servizi, quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, ovvero se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza (comma 4).

Le spese per stipendi, pensioni ed assegni sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui vengono effettuati i pagamenti puntualizzando, però, che le competenze dovute quali arretrati relativi ad annualità precedenti derivanti da rinnovi contrattuali devono essere imputati in conto residui anziché in competenza (comma 5).

Gli impegni pluriennali di spesa in conto capitale possono essere assunti nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità.

¹⁵ Disciplina di cui all'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (in merito, cfr. anche i commi 12 e 13 del citato art. 24 del D.L. n. 201).

I pagamenti riferiti a tali impegni devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio (comma 6). L'articolo 34 prevede, infine, che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto e gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato si devono astenere dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno (comma 7).